



*Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti*

DIREZIONE GENERALE PER I PORTI

DIV3  
M\_TRA/PORTI/  
Alleg.

M\_IT-PORTI  
Direzione Generale dei Porti  
PORTI\_DIVI  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot: 0002046-15/02/2012-USCITA  
16.19.001

Roma, 15 febbraio 2012

Alle Capitanerie di porto  
**LORO SEDI**

Alle Commissioni locali dei  
raccomandati marittimi c/o le  
Camere di Commercio di  
**AGRIGENTO, ANCONA, BARI,  
BRINDISI, CAGLIARI,  
CATANIA, GENOVA, LA  
SPEZIA, LIVORNO, MESSINA,  
NAPOLI, PALERMO,  
RAVENNA, REGGIO  
CALABRIA, ROMA, SALERNO,  
SASSARI, SAVONA,  
SIRACUSA, TARANTO,  
TRAPANI, TRIESTE VENEZIA**

Alla Federagenti

viale Asia, 3 **ROMA**

Alla Confitarma

Piazza SS. Apostoli, 66 **ROMA**

Alla Fedarlinea

Via San Nicola da Tolentino, 5

**ROMA**

**OGGETTO: Abrogazione delle tariffe obbligatorie per i raccomandati marittimi.  
Decreto ministeriale in data 15 febbraio 2012.**

Come è noto con i recenti provvedimenti legislativi in materia di liberalizzazione delle attività economiche e professionali sono state abrogate, fra le altre, le norme relative all'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni e servizi.

Risultano pertanto abrogati l'articolo 16 della legge n. 135/1977 nella parte in cui attribuisce allo scrivente Ministero la competenza a determinare le tariffe obbligatorie per le prestazioni rese dai raccomandati marittimi, e il D.M. in data 11 febbraio 2011, con esclusione dell'articolo 30, con il quale erano state determinate dette tariffe per il biennio 2011-2012.

I compensi relativi ai servizi resi dai raccomandati marittimi sono dunque determinati consensualmente dalle parti.


Permane invece la disposizione del citato articolo 16 relativa alla determinazione da parte dello scrivente della percentuale dei compensi derivanti dallo svolgimento dell'attività di raccomandazione marittima da versare al Fondo Agenti Marittimi e Aerei ai fini, fra l'altro, della previdenza obbligatoria dei raccomandatari.

Si è pertanto proceduto ad adeguare la relativa disposizione di attuazione al nuovo regime dei compensi come risulta dall'allegato decreto, abrogando l'articolo 30 del DM in data 11 febbraio 2011.

La Capitanerie di porto sono invitate a trasmettere copia della presente agli Uffici marittimi gerarchicamente sottoposti.

Si resta in attesa di assicurazione.

Il Direttore Generale  
Dott. Cosimo Caliendo



M. C. Farina  
Circ. decreto racc..doc  
15/02/2012



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

## DIREZIONE GENERALE PER I PORTI

**VISTI** gli articoli 3 comma 8 e 9 lett.h) del D.L. n. 138/2011 convertito in L. n. 148/2011 e 34 lett.f) del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011 che hanno abrogato le norme riguardanti l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni e servizi;

**CONSIDERATO** che risultano pertanto abrogati la disposizione dell'articolo 16 della L. n. 135/1977, come modificato dall'articolo 1, comma 62 della L. n. 549/1995, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il potere di determinare le tariffe per le prestazioni rese dai raccomandatari marittimi, e il D.M. in data 11 febbraio 2011 con cui sono state stabilite dette tariffe per il biennio 2011-2012, con esclusione dell'articolo 30;

**CONSIDERATO** che permangono invece la disposizione dell'articolo 16 della L. n. 135/1977, come modificato dall'articolo 1, comma 62 della L. n. 549/1995, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la competenza a determinare la percentuale dei compensi che i raccomandatari marittimi devono versare al Fondo Agenti Marittimi e Aerei e l'articolo 30 del D.M. in data 11 febbraio 2011 di attuazione di tale disposizione;

**RITENUTO** necessario adeguare alle nuove norme il disposto dell'articolo 30 del D.M. in data 11 febbraio 2011

## DECRETA

**Art. 1** - Il 4% (quattro per cento) dei compensi percepiti, con esclusione di quelli espressi in misura percentuale sui noli o sui biglietti di passaggio, è versato dal raccomandatario marittimo al Fondo Agenti Marittimi e Aerei a favore dei titolari delle imprese individuali, degli amministratori delle società che hanno per oggetto della loro attività la raccomandazione di navi, degli institori di dette imprese o società purché non siano iscritti ad altri istituti di previdenza obbligatoria per legge o per contratto collettivo di lavoro.

Il 15% (quindici per cento) dei compensi percepiti per la carica di amministratore e di institore di società che hanno per oggetto della loro attività la raccomandazione di navi è versato da coloro che rivestono dette cariche al Fondo Agenti Marittimi e Aerei.

Il 2,80% (due virgola ottanta per cento) dei compensi percepiti, con esclusione di quelli espressi in misura percentuale sui noli o sui biglietti di passaggio, è versato dal raccomandatario marittimo al Fondo Agenti Marittimi e Aerei per la stipula di una polizza volta alla copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività di raccomandatario marittimo, secondo i criteri e le modalità stabiliti dall'assemblea del Fondo medesimo, e per altre finalità stabilite dalla stessa assemblea connesse e funzionali alla gestione del Fondo.

Il presente decreto entra in vigore il 16 febbraio 2012 ed abroga l'articolo 30 del D.M. datato 11 febbraio 2011.

Roma, 15 febbraio 2012

Il Direttore Generale  
Dott. Cosimo Caliendo